



SOVRAINDEBITAMENTO

cos'è, come accedere..

COS'È IL SOVRAINDEBITAMENTO?

Il Sovraindebitamento è la "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente" (Art. 1 l. 3/2012).

In pratica il sovraindebitamento è la difficile condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti con le risorse economiche a loro disposizione.

SE MI TROVO IN UNA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO C'È UNA LEGGE CHE MI TUTELA?

Sì, la legge n. 3/2012.

La legge si rivolge a tutti coloro che hanno contratto molti debiti di varia natura (es. con banche, erario, istituti di finanziamento, privati, ecc.) e che non sono più in grado, per diverse ragioni (es. crisi familiari, perdite posto di lavoro, crisi dell'impresa in cui si lavora, problemi di salute, infortuni, incidenti, investimenti sbagliati, riduzione o revoca del credito, ecc.) di pagare regolarmente e/o integralmente i propri creditori.

Ciò può accadere anche se il debitore possiede dei beni immobili (es. case, terreni, ecc.) che però non sono immediatamente vendibili sul mercato.

AVVALENDOMI DELLA LEGGE N. 3/2012 POSSO CANCELLARE IL MIO DEBITO?

No, la legge n. 3/2012, non è un mezzo per cancellare i propri debiti o permettere di non rispettare gli impegni presi. È, invece, uno strumento che consente all'indebitato di pagare in modo sostenibile i suoi creditori, favorendo un accordo con gli stessi per pianificare la propria gestione finanziaria in modo da evitare o interrompere le procedure esecutive (es. pignoramenti, sfratti, espropri, ecc).

QUALI SONO LE SOLUZIONI CHE OFFRE LA LEGGE N. 3/2012?

La legge prevede tre procedure distinte per risolvere i problemi legati al sovraindebitamento, a seconda della tipologia di soggetti che vi accedono e delle relative problematiche:

piano del consumatore, dedicato a tutti quei soggetti definiti "consumatori" dall'art. 6 comma b L. n. 3/2012, ovvero "colui che ha contratto debiti esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

accordo di ristrutturazione del debito, previsto per tutti gli altri tipi di soggetti, ovvero professionisti, imprenditori, aziende agricole, start up, società, associazioni e in generale per tutti coloro che hanno partita iva e/o sono organizzati in forma di società. A differenza del piano del consumatore, questa procedura prevede la necessità che la proposta sia votata direttamente dai creditori e che si raggiunga il consenso di almeno il 60% dei crediti.

liquidazione del patrimonio del debitore, prevista nel caso in cui il piano o l'accordo proposto non siano accettabili o fattibili e prevede al vendita dei beni di proprietà (in tutto o in parte).

CHI PUÒ ACCEDERE AL PIANO DEL CONSUMATORE?

Possono accedere al piano del consumatore:

privati cittadini; lavoratori dipendenti (privati e/o pubblici); pensionati; disoccupati; cassaintegrati; dipendenti in mobilità; professionisti, imprenditori e lavoratori autonomi solo con debiti personali; fideiussori di persone fisiche garanti di debiti esclusivamente personali.

SOVRANIDEBITAMENTO

cos'è, come accedere..

CHI PUÒ ACCEDERE ALL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO?

Possono accedere all'accordo di ristrutturazione del debito:

consumatori con debiti di natura personale e debiti di attività commerciali (anche passate); professionisti e lavoratori autonomi con debiti derivanti dall'attività professionale/imprenditoriale e debiti di natura personale; fideiussori di società, di imprenditori, di professionisti per debiti imprenditoriali/professionali; piccoli imprenditori non fallibili *; imprenditori commerciali non fallibili *; artigiani non fallibili *; soci accomandanti di società Sas; soci accomandatari di società Sas non fallibili *; soci di Snc non fallibili *; società o imprenditori agricoli a prescindere dalle dimensioni dell'azienda; start up "innovative" ai sensi della L. n. 221/2012; associazioni e fondazioni; società di capitali definite "non fallibili" * ai sensi dell'art. 1 della legge fallimentare.

*N.B. Sono soggetti "non fallibili" le persone fisiche e/o società che negli ultimi tre esercizi consecutivi non abbiano superato neanche uno dei seguenti limiti: attivo patrimoniale (da bilancio) superiore ad euro 300.000, ricavi (da bilancio) superiori a 200.000, monte debiti (da bilancio) anche non scaduto superiore ad euro 500.000 (art. 1L Fallimentare).

DEVO FORNIRE GARANZIE E QUALI TIPI?

La norma prevede che: "Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità" cioè deve esserci un garante (fideiussore).

DEVO ESSERE PER FORZA TITOLARE DI BENI IMMOBILI?

No, qualora si intenda proporre il piano del consumatore o l'accordo di ristrutturazione del debito. Sì, invece, nel caso in cui si intenda avvalersi della procedura di Liquidazione del patrimonio.

HO I REQUISITI PER ACCEDERE AD UNA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE N. 3/2012: COSA DEVO FARE IN PRATICA?

Per poter accedere a una delle procedure previste dalla L. n. 3/2012 è necessario fare una richiesta che può essere presentata o al Tribunale o ad un Organismo di Composizione della Crisi, cioè una istituzione costituita presso un Ente abilitato. Nel caso ci si rivolga al Tribunale, bisogna presentare un'istanza presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione. Se invece ci si rivolge ad un ente, si devono seguire le regole interne di ciascun Organismo che si possono trovare nel sito o contattando telefonicamente la segreteria.

Movimento Consumatori ti può supportare nella verifica dei requisiti e nella presentazione della domanda

QUANTO TEMPO DURA LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO?

La legge prevede che deve essere definito un accordo nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

La procedura di liquidazione del patrimonio, invece, rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda

Quanto costa la procedura del sovraindebitamento?

La procedura ha costi variabili a seconda che ci si rivolga al Tribunale o ad un Organismo di Composizione della Crisi. Si consiglia quindi di rivolgersi alla Cancelleria della volontaria giurisdizione o all'ente competente per territorio per avere maggiori informazioni.

RIESCO - SPORTELLO PER IL SOVRAINDEBITAMENTO
un progetto di Movimento Consumatori
Numero Verde Regionale 800.86.45.34

Realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Lombardia finanziato dal Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015